

N° PAP-00126-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 15/03/2021 al 30/03/2021

L'incaricato della pubblicazione
ANNA RITA MUSCILLO



COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA

PROVINCIA DI POTENZA

ORDINANZA N. 14 del 15.03.2021

OGGETTO: EMERGENZACOVID-19. SOSPENSIONE DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DAL 16 MARZO 2021 AL 20 MARZO 2021.

ILSINDACO

VISTA la plurima normativa di settore emergenziale, e, in particolare ed in via esemplificativa e non esaustiva:

- Le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
- Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- Il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, recante: «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;

- Il decreto-legge 12 marzo 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19”;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2021, in vigore da sabato 6 marzo 2021, al Capo V “Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa”, art. 43 ha disposto che «Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata».

PRESO ATTO della presenza di casi di positività al Covid-19, per i quali si sono avviate le fasi di tracciamento ed isolamento dei contatti stretti, di cui 1 positività accertata con tampone molecolare il giorno 14.03.2021 e 3 risultati positivi a test antigenico, da verificare con tampone molecolare nel Comune di Genzano di Lucania, indice di particolare pericolosità anche alla luce delle ultime evidenze scientifiche e statistiche che hanno registrato una elevata percentuale di casi riconducibili alla cosiddetta “variante inglese”, maggiormente contagiosa ed in grado di incidere con particolare aggressività e conseguente serietà anche sulle condizioni di salute dei più giovani (gli studi sanitari hanno evidenziato una sempre maggiore diffusione epidemiologica tra persone sempre più giovani);

PRESO ATTO che le operazioni di tracciamento saranno lunghe e complesse;

RITENUTO di dover valutare come primo e primario il diritto alla Salute, di matrice costituzionale, quale valore e diritto assoluto, prevalente ed incompressibile rispetto ai recessivi (rispetto al primo) valori costituzionali educativi, sociali in senso stretto e lato in ordine alle successive limitazioni aggregative, sociali, associative di cui al presente provvedimento contingibile ed urgente;

CONSIDERATA nel merito, quale valutazione discrezionalmente motivata ed insindacabile, sia presente l'esigenza di contrastare fattivamente il virus in attualità ed immediatezza di intervento, senza attese o indugi pericolosi per la salute umana che si configurerebbero come un comportamento omissivo inidoneo a contenere il diffondersi del virus denominato SARS-CoV-2;

RITENUTO NECESSARIO operare a tutela delle persone al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la salute pubblica dei cittadini e della popolazione scolastica tutta (scuole in senso

stretto e ad esse equiparate, nella denominazione di “scuole di ogni ordine e grado”) a tutela sia della popolazione scolastica sia dei residenti e domiciliati nel Comune di Genzano di Lucania;

DATO ATTO, in particolare, che il principio di precauzione, di matrice eurounitaria, deve essere invocato ed applicato quando, come nel caso di specie, sia necessario un intervento urgente, imprevedibile ex ante ed extra ordinem, di fronte a un certo pericolo per la salute-incolumità umana (secondo un giudizio prognostico ex ante, allo stato dell'arte e delle conoscenze scientifiche e statistiche verificate ed applicate in fatto nel territorio dorico, nel rispetto delle competenze del ruolo Sindacale);

VALUTATO, in fatto e diritto, che il predetto principio di precauzione, con il presente atto ed a seguito a valutazione di merito, allo stato dei dati presenti ed acquisiti sia in via formale che in via sommaria, viene declinato nel rispetto delle seguenti 5 direttive:

- rispetto della proporzionalità tra le misure prese nel presente provvedimento ed il livello di protezione ricercato (tutela della Salute e Vita umana);
- attuazione delle regole di non discriminazione nell'applicazione delle misure;
- valutazione della coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe;
- esame dei vantaggi a tutela del bene primario della salute della cittadinanza dorica e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
- rispetto del principio del successivo riesame rispetto ad un tempo predefinito (inizio e termine di validità ed efficacia della presente ordinanza) delle misure di cui al presente atto, anche alla luce dell'evoluzione delle informazioni che potranno essere fornite dalle autorità sanitarie;

CONSIDERATO che è in fase di avvio la campagna di vaccinazione del personale scolastico e l'emergere di un focolaio in ambiente scolastico ostacolerebbe le normali attività di programmazione della vaccinazione;

RILEVATA in concreto ed in fatto, a seguito delle motivate premesse, l'indifferibilità e l'urgenza di provvedere quale valutazione di merito e proporzionale rispetto ai valori di tutela sopra indicati;

VISTI - l'articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzanti da ragioni di celerità del procedimento non viene comunicato agli interessati l'avvio del procedimento; - l'art. 54 c. 4 del D.lgs. 267/2000, che attribuisce al sindaco, nella sua qualità di ufficiale del Governo, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO OPPORTUNO adottare un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi del summenzionato D.lgs. 267/2000, art. 54 c. 4, per evitare ulteriori situazioni di contagio in ambito scolastico, facilmente suscettibili di tradursi in ulteriori contagi a livello familiare e sociale;

ORDINA

1. la premessa forma parte integrante, motivazionale e sostanziale del presente provvedimento;

2. la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per tutte le scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado, nel territorio del Comune di Genzano di Lucania dal giorno 16 marzo 2021 fino al 20 marzo 2021 incluso. Per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

AVVERTE

- fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7bis, commi 1 e 1bis del D.lgs. 267/2000.
- La Polizia Locale e le Forze di Polizia operanti sul territorio comunale sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- di trasmettere la presente Ordinanza a:
 - Prefettura di Potenza
 - Comando della Polizia Locale di Genzano di Lucania;
 - Comando stazione dei Carabinieri di Genzano di Lucania;
 - Ufficio scolastico regionale;
 - Istituti scolastici presenti sul territorio del Comune di Genzano di Lucania;
- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento a mezzo di:
 - pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla residenza municipale, 15 marzo 2021

IL SINDACO

Dott.ssa Viviana CERVELLINO